

GENERASVILUPPO MULTIPLAN

Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a fondi interni

Mod. GVGSMP - ed. 07/2020

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall' ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 30/07/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Annualità di premio	Importo di premio versato dal contraente per ogni annualità assicurativa con le modalità di frazionamento prescelte.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate da Generali Italia le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Fondi interni	Fondi di investimento appositamente creati da Generali Italia in funzione di prodotti di investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.
Gestione separata GESAV, GEVAL/\$	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata ai fondi interni.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza
Valore complessivo netto del fondo interno	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

GENERASVILUPPO MULTIPLAN prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi (→ [Definizioni](#)) versati dal contraente (→ [Definizioni](#)), Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)), in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)), una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati fondi interni (→ [Definizioni](#)), se presenti in base alla scelta del contraente.

Tale prestazione è integrata con due **assicurazioni complementari**, di cui almeno una obbligatoria scelta dal contraente.

E' prevista inoltre, senza alcun costo od onere aggiuntivo, un'assicurazione complementare in caso di decesso direttamente causato da COVID-19.

Assicurazione principale

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di un **piano di premi ricorrenti** che sono investiti, ciascuno al netto dei costi (→ art. 24) e della parte relativa alla/e assicurazione/i complementare/i, secondo il **percorso** di investimento scelto dal contraente alla sottoscrizione del contratto, tra i seguenti:

- **COSTANTE**: 100% nella gestione separata GESAV
- **MODERATO**: 70% nella gestione separata GESAV e 30% in fondi interni a scelta del contraente
- **EQUILIBRATO**: 50% nella gestione separata GESAV e 50% in fondi interni a scelta del contraente
- **VALUTA**: 100% nella gestione separata GEVAL/\$

Inoltre, il contraente ha la **facoltà** di versare anche uno o più **premi unici**, al momento della sottoscrizione del contratto (premio unico iniziale) o in corso di contratto (premi unici aggiuntivi).

Il versamento dei premi unici **non è consentito** se il contraente sceglie la gestione separata GEVAL/\$ per il piano di premi ricorrenti.

L'eventuale **premio unico iniziale** viene investito, al netto dei costi (→ art. 24), secondo una delle tre **opzioni** previste, vincolate al percorso scelto per il piano di premi ricorrenti, come indicato nella seguente tabella:

Opzioni ammesse per il premio unico iniziale	Percorso scelto per il piano di premi ricorrenti
100% in gestione separata GESAV	MODERATO, EQUILIBRATO
50% in GESAV e 50% in fondi interni	COSTANTE, EQUILIBRATO
70% in GESAV e 30% in fondi interni	COSTANTE, MODERATO

Il premio unico iniziale è investito negli stessi fondi interni scelti dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto per i premi ricorrenti.

Gli eventuali **premi unici aggiuntivi** vengono investiti, al netto dei costi (→ art. 24), **secondo la stessa ripartizione scelta per il piano di premi ricorrenti**, salvo che i premi ricorrenti siano investiti al 100% in gestione separata GESAV. In quest'ultimo caso, gli eventuali premi unici aggiuntivi vengono investiti, al netto dei costi, secondo una delle due ripartizioni previste, collegate all'opzione scelta per l'eventuale premio unico iniziale, come indicato nella seguente tabella:

Ripartizioni previste per il premio unico aggiuntivo	Opzione scelta per il premio unico iniziale
50% in GESAV e 50% in fondi interni	50% in GESAV e 50% in fondi interni
70% in GESAV e 30% in fondi interni	70% in GESAV e 30% in fondi interni
A scelta del contraente: <ul style="list-style-type: none"> • 50% in GESAV e 50% in fondi interni, o • 70% in GESAV e 30% in fondi interni 	Nessun premio unico iniziale versato

Tutti i successivi premi unici aggiuntivi vengono investiti secondo la stessa ripartizione applicata al primo premio unico aggiuntivo versato.

Il versamento di premi unici aggiuntivi è consentito solo se i premi ricorrenti previsti sono stati regolarmente versati. Non è possibile versare premi unici aggiuntivi dopo la scadenza del piano di versamento dei premi ricorrenti

Generali Italia può **non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi e dei premi ricorrenti successivi al primo**. In caso non voglia consentire il versamento dei premi ricorrenti, Generali Italia fornisce informazione scritta al contraente e non applica le penalità previste in caso di interruzione del piano di versamenti. In tale caso sono interrotte le assicurazioni complementari.

La parte di ogni premio investita nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo viene indicato in polizza (→ [Definizioni](#)) relativamente al primo premio ricorrente e all'eventuale premio unico iniziale e nelle singole quietanze con riferimento agli eventuali premi unici aggiuntivi.

A ogni investimento in quote di fondi interni, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 7)
- numero delle quote assicurate nel/i fondo/i interno/i
- valore di ciascuna quota.

Art. 3 Prestazione e garanzia

La prestazione prevista dal contratto in **caso di decesso** dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 4) alla data del decesso, sommato a un incremento dello 0,2% sul valore in quote di fondi interni e all'eventuale bonus.

Se il versamento del piano di premi ricorrenti è completato e a condizione che sia interamente trascorsa l'annualità assicurativa (→ [Definizioni](#)) cui si riferisce l'ultimo premio versato, il valore del contratto (→ art. 4) alla data della richiesta di riscatto o alla data del decesso dell'assicurato, è maggiorato per la componente a premi ricorrenti di un **bonus** percentuale, applicato al capitale assicurato e al numero di quote assicurate, pari a:

- 2,0% se il contraente ha scelto un piano di premi ricorrenti di durata compresa tra 10 e 14 anni
- 2,5% se il contraente ha scelto un piano di premi ricorrenti di durata compresa tra 15 e 19 anni
- 3,0% se il contraente ha scelto un piano di premi ricorrenti di durata pari a 20 anni

Esempio

Se il contraente ha scelto un piano di premi ricorrenti di durata pari a 12 anni, il bonus è riconosciuto solo se sono state versate tutte le 12 annualità di premio ed è interamente trascorsa la dodicesima annualità assicurativa.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia** di restituzione di un importo minimo, per cui la prestazione non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali riferiti a ciascun premio versato. La garanzia **non opera** per la componente in quote di fondi interni. La garanzia si applica se il capitale assicurato, maggiorato dell'eventuale bonus, risulta inferiore al capitale minimo garantito.

Esempio 1

Ipotesi: durata di pagamento premi pari a 20 anni e decesso dell'assicurato verificatosi dopo la conclusione del piano di versamento dei premi

A fronte di un capitale assicurato iniziale in gestione separata derivante da premi ricorrenti pari a 10.000 euro, in caso di decesso dell'assicurato il capitale minimo garantito in gestione separata è pari a 10.000 euro. Pertanto, è riconosciuto l'importo maggiore tra 10.000 euro e il capitale rivalutato comprensivo del bonus del 3%.

A fronte di un controvalore iniziale in quote derivante da premi ricorrenti pari a 10.000 euro, se il controvalore delle quote

al momento del decesso dell'assicurato è pari a 10.000 euro, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,2% e del bonus pari al 3%, l'Impresa paga 10.320 euro.

Esempio 2

Ipotesi: durata di pagamento premi pari a 20 anni e decesso dell'assicurato verificatosi dopo la conclusione del piano di versamento dei premi

A fronte di un capitale assicurato iniziale in gestione separata derivante da premi ricorrenti pari a 10.000 euro, se in caso di decesso dell'assicurato il capitale in gestione separata è pari a 9.000 euro, con l'applicazione del bonus pari al 3%, si determina un valore di 9.270 euro, inferiore a 10.000 euro (minimo garantito). In tal caso Generali Italia paga 10.000 euro per effetto dell'applicazione della garanzia in caso di decesso.

A fronte di un valore in quote derivante da premi ricorrenti pari a 10.000 euro, se il controvalore delle quote al momento del decesso è pari a 9.600 euro, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,2% e del bonus pari al 3%, l'Impresa paga 9.907 euro.

Gli eventuali premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata) incrementano il capitale assicurato.

In caso di riscatto parziale (→ art. 27) o di riduzione (→ art. 25), il capitale assicurato è riproporzionato.

Se il premio ricorrente è versato con rateazione non annuale, al momento del decesso il capitale assicurato corrisponde alle rate di premio effettivamente versate.

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, espressa in valuta dollaro USA, il contraente assume un rischio di cambio che potrebbe determinare valori di prestazione inferiori ai premi versati. Infatti la garanzia di restituzione almeno dei premi investiti in caso di decesso dell'assicurato è riferita al capitale espresso in valuta dollaro USA, che all'atto del pagamento viene riconvertito in euro al tasso di cambio applicabile.

Incremento del capitale assicurato iniziale a seguito del reinvestimento

Se il premio versato alla sottoscrizione del contratto deriva dal reinvestimento totale o parziale degli importi pagati da Generali Italia a titolo di prestazione a scadenza in forma di capitale di uno o più precedenti contratti di assicurazione sulla vita, è riconosciuta la rivalutazione della somma investita - con limite massimo pari alla somma pagata sul/i precedente/i contratto/i vita collegato/i - dalla data di scadenza del/i precedente/i contratto/i alla data di decorrenza del nuovo. Ciò a condizione che non siano trascorsi più di 10 giorni tra la data di autorizzazione al pagamento dell'importo derivante dal/i precedente/i contratto/i e la data di decorrenza del nuovo contratto e non più di 12 mesi dalla data di scadenza del/i contratto/i precedente/i stesso/i.

La rivalutazione è calcolata secondo le regole previste dal nuovo contratto: il rendimento è quello della gestione separata scelta dal contraente e il valore trattenuto è quello della componente a premio unico (→ art. 24). La rivalutazione è riconosciuta solo se d'importo almeno pari a € 1,00.

L'importo, investito contestualmente al premio versato dal contraente, determina un incremento della prestazione assicurata.

Tale incremento è riconosciuto anche a fronte di riscatto esercitato su contratti di differimento che non prevedono la rivalutazione della prestazione fino alla data di riscatto: in questo caso l'intervallo in cui si calcola la rivalutazione deve intendersi fra la data di ultimo rinnovo del differimento e la data di decorrenza del nuovo contratto.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondi interni) ed è la somma di:

- a. valore in **gestione separata**:
somma dei capitali assicurati rivalutati sulla base dell'ultimo rendimento disponibile, eventualmente ridotti in caso di riscatto o interruzione del piano di versamento premi per la componente a premi ricorrenti
- b. valore in **quote di fondi interni** (se scelti dal contraente):
capitale investito in quote di fondi interni alla data di valutazione o di evento (ad es. decesso, riscatto, cambio fondo interno), pari al numero di quote a tale data (eventualmente ridotte in caso di riscatto o interruzione del piano di versamento premi per la componente a premi ricorrenti) moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota (→ [Definizioni](#)) nel giorno di riferimento (→ art. 7)
- c. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi (→ art. 24).

Art. 5 Clausola di rivalutazione

GENERASVILUPPO MULTIPLAN prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti nella gestione separata, in base al rendimento della stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento di ciascuna gestione disponibile in allegato (→ allegati 3 e 4) e sul sito www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ art. 24), entrambi espressi in punti percentuali.

La rivalutazione può essere negativa ma, per effetto della garanzia (→ art. 3), in caso di decesso, la prestazione in gestione separata non può essere inferiore ai capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, riproporzionati a seguito di eventuali riscatti parziali. In caso di interruzione del versamento dei premi la garanzia opera sui capitali assicurati iniziali ridotti (→ art. 25).

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto (→ [Definizioni](#)).

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a luglio 2020, alla ricorrenza di luglio 2021 l'anno considerato va dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2021.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionati per effetto di eventuali riscatti parziali (→ art. 27) o riduzione (→ art. 25), sono rivalutati come sopra
- ogni capitale assicurato, determinato dal nuovo premio ricorrente e da eventuali premi aggiuntivi successivi alla ricorrenza annuale precedente e riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali o riduzione, è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) del premio e la ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo della prestazione in caso di decesso dell'assicurato, il capitale assicurato è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Nel caso di decesso dell'assicurato la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di decesso.

Art. 6 Calcolo del numero di quote di fondi interni

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola dividendo la parte di premio investita in quote, al netto dei costi (→ art. 24), per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota → [Definizioni](#)) è effettuata ogni giorno, eccetto il sabato e i giorni festivi.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva¹.

Decesso: secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 18).

Riscatto (→ art. 27); **recesso** (→ art. 23); **servizio "Cambia fondi"** (→ art. 9): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta.

Riattivazione (→ art. 26): secondo giorno di valorizzazione successivo al pagamento dei premi in arretrato.

Se i fondi interni da cui disinvestire sono diversi da quelli attualmente previsti in questo documento, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso il contraente viene preventivamente informato.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito www.generali.it.

¹ Data di versamento del premio ed entrata in vigore sono definiti all'art. 22.

Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede:

- servizio di scelta fondi interni, attivato direttamente da Generali Italia (→ art. 8)
- servizio "Cambia fondi" (switch → art. 9), attivato **su richiesta** del contraente, per il quale sono previste commissioni (→ art. 22)
- servizio "Stop e Riparto" (salto rata → art. 10), attivato **su richiesta** del contraente.

Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni

Il contraente può scegliere uno o più fondi tra quelli offerti da Generali Italia per investire le percentuali indicate all'art. 2 dei premi ricorrenti, dell'eventuale premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi.

I fondi interni disponibili sono:

- GENERALI TUTELA DEL CLIMA
- GENERALI PARI OPPORTUNITÀ
- GENERALI CONSUMO RESPONSABILE
- GENERALI CRESCITA SOSTENIBILE
- GENERALI SALUTE E BENESSERE

Generali Italia si riserva di collegare al contratto nuovi fondi interni.

Reindirizzamento: trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può chiedere di modificare i fondi interni di destinazione dei premi ricorrenti successivi, mediante comunicazione scritta da inviare presso l'agenzia cui è assegnato il contratto almeno 15 giorni prima della scadenza del premio, o della rata di premio, da reindirizzare.

Art. 9 Servizio "Cambia fondi" (switch)

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito da quote di fondo/i interno/i, in quote di altro/i fondo/i interno/i (mentre la ripartizione tra gestione separata e fondi interni è fissa per tutta la durata del contratto). A tal fine deve presentare richiesta scritta presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.

L'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote del fondo interno di provenienza in base al valore unitario della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (→ art. 7), al netto dei costi (→ art. 24).

L'importo ottenuto a seguito della conversione viene diviso per il valore unitario delle quote dei fondi interni di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.

La nuova composizione dei fondi, il numero delle quote e la relativa quotazione vengono riportati in apposita appendice.

I premi versati successivamente all'operazione di switch possono essere investiti nei fondi di destinazione richiedendo di utilizzare il Servizio di scelta di fondi interni (→ art. 8).

Art. 10 Servizio "Stop e riparto" (salto rata)

Se il contraente ha versato almeno 5 annualità di premio, può chiedere di "saltare" il versamento di alcune rate, consecutive tra loro, con un massimo di un'intera annualità di premio.

La richiesta può essere esercitata **una sola volta** per tutta la durata del piano di versamento dei premi ed ha effetto esclusivamente quando è versata la prima rata successiva al periodo di sospensione del versamento dei premi indicato dal contraente. Non è possibile richiedere il servizio per rate di premio con scadenza successiva alla data di richiesta.

Non vengono riconosciute prestazioni relativamente ai premi non versati, tuttavia:

- alle prestazioni relative ai premi già versati non sono applicate penali di riduzione
- le rate oggetto del servizio "Stop e riparto" sono considerate come corrisposte ai fini della determinazione delle eventuali penali di riduzione da applicare in caso di successiva interruzione del piano di premi ricorrenti
- l'utilizzo del servizio non pregiudica il riconoscimento del bonus.

Durante il periodo di sospensione, le assicurazioni complementari non sono attive e non possono essere versati premi unici aggiuntivi. Con la ripresa dei versamenti, si riattivano le assicurazioni complementari e sono consentiti versamenti di premi unici aggiuntivi.

L'esercizio del servizio "Stop e Riparto" è gratuito.

Assicurazioni complementari

Art. 11 Assicurazioni complementari e norme comuni

All'assicurazione principale sono abbinate le seguenti assicurazioni complementari, di cui almeno una obbligatoria:

- A. **TUTELA AUTONOMIA:** un'assicurazione per il caso di invalidità, con perdita dell'autosufficienza, che prevede una prestazione pari a € 10.000 o a € 20.000
- B. **TUTELA PROGETTI (A.C.M.A.):** un'assicurazione per il caso di morte accidentale, che prevede una prestazione di importo variabile tra € 30.000 e € 100.000

Il contraente è tenuto a scegliere quale assicurazione complementare attivare tra le due sopra elencate e ha facoltà di attivarle anche entrambe.

Inoltre, dall'entrata in vigore del contratto, Generali Italia attiva, senza alcun costo o onere aggiuntivo, un'assicurazione complementare in caso di **decesso direttamente causato da COVID-19**, che prevede una prestazione pari a € 10.000.

Per le assicurazioni complementari valgono le seguenti **norme comuni**:

- **non producono effetto**, e il relativo premio versato è acquisito da Generali Italia, se alla relativa scadenza l'assicurato è in vita o non è intervenuta una invalidità con perdita dell'autosufficienza, o ancora in caso di interruzione del piano di versamenti o di riscatto totale dell'assicurazione principale prima del completamento del piano di premi ricorrenti
- **non prevedono** questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti in fase di sottoscrizione
- le assicurazioni complementari operano solo se inserite in polizza e non è prevista la possibilità di cessare il versamento dei relativi premi se non interrompendo il piano di versamento dell'assicurazione principale
- il premio è calcolato sulla base del relativo capitale assicurato complementare.

Art. 12 Assicurazione complementare per decesso da COVID-19

Se l'assicurato decede prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)), **in conseguenza diretta, anche se non esclusiva, di infezione da COVID-19**, Generali Italia paga al beneficiario, oltre alla prestazione principale, una prestazione complementare pari a € 10.000.

E' coperto dall'assicurazione il decesso causato da Covid-19 quando tale malattia infettiva risulti inserita nella "Scheda Istat di morte" come causa iniziale con diagnosi confermata. Non sono invece coperti i decessi causati da Covid-19 per i quali tale malattia infettiva, seppur inserita come causa iniziale, sia indicata come causa probabile o sospetta, né sono coperti i decessi che contemplino Covid-19 tra le condizioni o complicazioni o tra gli stati morbosi rilevanti della "Scheda Istat di Morte".

Art. 13 Assicurazione complementare "TUTELA AUTONOMIA"

Prestazione

Se, successivamente all'entrata in vigore del contratto ed entro la scadenza dell'assicurazione complementare, l'assicurato diventa **invalido civile totale con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento** e viene accertata a suo carico una perdita dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario. Il beneficiario, per questa assicurazione complementare, coincide con l'assicurato.

Ai fini di questa assicurazione, è considerato **invalido** l'assicurato:

- in possesso dell'**indennità di accompagnamento** riconosciuta dall'INPS in sede di accertamento dell'**invalidità civile nella misura del 100%**
- che raggiunga un punteggio di almeno 30 punti su un totale massimo di 60 punti nell'ambito dell'accertamento della **perdita permanente dell'autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana effettuato da Generali Italia, eseguito con i criteri indicati nella tabella A in allegato. La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'assicurato è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:
 - fare il bagno o la doccia
 - vestirsi e svestirsi
 - andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
 - alzarsi e deambulare
 - controllare le funzioni intestinali e urinarie
 - bere e mangiare.

Premio e capitale assicurato

Il capitale assicurato complementare è scelto dal contraente e può essere pari a 10.000 euro o a 20.000 euro.

Il premio annuo è pari a 30 euro se il capitale assicurato è 10.000 euro o pari a 60 euro se il capitale assicurato è 20.000 euro.

Scadenza

La scadenza dell'assicurazione complementare coincide con quella del piano di premi ricorrenti dell'assicurazione principale o con la prima ricorrenza annuale in cui l'assicurato ha almeno 70 anni e 6 mesi, se precedente alla scadenza del piano.

Alla scadenza l'assicurazione complementare si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

Denuncia e accertamento dell'invalidità

Per la denuncia dell'invalidità deve essere presentata la documentazione prevista all'art. 18.

Dalla data di ricevimento della documentazione completa - **data di denuncia** - decorre il **periodo di accertamento** da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i 30 giorni.

Decorso tale termine, se è successivamente riconosciuta l'**invalidità**, sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso.

Eseguito il pagamento, l'assicurazione per invalidità si estingue.

A partire dalla data di denuncia, i versamenti delle rate di premio dovute, relativi alla specifica copertura, sono sospesi. In caso di mancato riconoscimento, il relativo piano dei versamenti è riattivato e il contraente, informato da Generali Italia, corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

Ai fini dell'accertamento, l'assicurato deve consentire a Generali Italia tutte le indagini e visite mediche che essa riterrà necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Il contraente e l'assicurato devono rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione utile agli accertamenti dello stato di invalidità, richiesta da Generali Italia. In caso contrario, l'assicurato perde il diritto derivante da questa assicurazione complementare.

In caso di riconoscimento dell'invalidità successivo al decesso dell'assicurato, Generali Italia paga agli eredi dell'assicurato il capitale previsto per l'assicurazione complementare, oltre a pagare ai beneficiari il capitale relativo all'assicurazione principale. In questo caso gli effetti del riconoscimento dello stato di invalidità decorrono dalla data di denuncia.

Si precisa che tale denuncia è accettata solo se l'assicurato risulta in vita al momento della presentazione della denuncia stessa a Generali Italia.

Art. 14 Assicurazione complementare "TUTELA PROGETTI" (caso morte accidentale - A.C.M.A.)

Prestazione

Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione complementare, **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga al beneficiario, oltre alla prestazione principale, il capitale assicurato previsto.

Premio e capitale assicurato

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di 10.000 euro ed è scelto dal contraente tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 100.000 euro.

Per ogni 10.000 euro di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio annuo di 10 euro.

Scadenza

La scadenza dell'assicurazione complementare coincide con quella del piano di premi ricorrenti dell'assicurazione principale o con la prima ricorrenza annuale in cui l'assicurato ha almeno 75 anni e 6 mesi, se precedente alla scadenza del piano.

Alla scadenza l'assicurazione complementare si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 15 Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non sono assicurabili:

- le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 70 anni e 6 mesi e
- le persone che alla scadenza del piano di versamento dei premi ricorrenti hanno un'età pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.

Assicurazioni complementari

Non sono assicurabili:

- per la copertura "TUTELA AUTONOMIA":
 - le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 65 anni e 6 mesi
 - le persone per le quali, all'entrata in vigore del contratto, è già stata riconosciuta l'invalidità civile totale con indennità di accompagnamento da parte dell'INPS;
- per la copertura "TUTELA PROGETTI" (A.C.M.A.), le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 70 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 16 Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione principale non prevede limitazioni/esclusioni.

Assicurazione complementare "TUTELA AUTONOMIA"

È esclusa dall'assicurazione l'invalidità causata da:

- malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto o dell'eventuale riattivazione (→ art. 26)**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- tentato suicidio, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione pari alla somma dei premi versati per l'assicurazione complementare al netto dei diritti e delle imposte (→ art. 24), in luogo di quella assicurata. Con tale pagamento, l'assicurazione complementare si estingue.

Limitazioni

La copertura assicurativa è esclusa per un **periodo di carenza** di 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione (→ art. 22), a meno che l'invalidità avvenga per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria

bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, fatta eccezione per quanto indicato nelle **Esclusioni**, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza l'invalidità o l'inabilità dell'assicurato.

Nel periodo di carenza, Generali Italia paga una prestazione pari alla somma dei premi versati per l'assicurazione complementare al netto dei diritti e delle imposte, in luogo di quella assicurata. Con tale pagamento, l'assicurazione complementare si estingue.

Assicurazione complementare "TUTELA PROGETTI" (A.C.M.A.)

Si applicano le esclusioni dalla lettera b) alla lettera h) previste per l'assicurazione "Tutela autonomia" in quanto compatibili ed è inoltre escluso dalla copertura il decesso dovuto a lesioni causate da:

- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate
- svolgimento di attività sportive pericolose; per attività sportive pericolose si intendono attività come alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali che espongono l'assicurato a specifici rischi, come il lavoro su aerei non di linea (voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.), lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.

È pure escluso il decesso:

- per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

La copertura non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni.

Assicurazione complementare per decesso da COVID-19

L'assicurazione complementare per decesso da COVID-19 non prevede limitazioni/esclusioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 17 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo non esatto, premi e prestazioni possono essere rettificati.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 18 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia² o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto, beneficiari in caso di decesso dell'assicurato, assicurato in caso di invalidità)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito www.generali.it e presso le agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà³, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico

Inoltre:

- per l'assicurazione complementare "COVID – 19":
 - Scheda Istat di Morte
 - eventuale ulteriore documentazione richiesta da Generali Italia qualora dalla Scheda Istat di Morte emergessero incongruenze e/o gravi lacune (ad es. cartella clinica del ricovero, verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118), copia della Scheda per la Notifica di casi da virus respiratori inviata al SISP, parere dell'ISS ecc.).
- se opera l'assicurazione complementare "TUTELA PROGETTI" (A.C.M.A.): relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato⁴ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - esami clinici
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - verbale dell'autopsia se eseguita
 - se il decesso è dovuto a causa diversa da malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Se opera l'assicurazione complementare "TUTELA AUTONOMIA", documenti necessari **per pagamento per invalidità con perdita dell'autosufficienza**:

- documentazione attestante il riconoscimento da parte dell'INPS del diritto all'Indennità di Accompagnamento in sede di accertamento dell'invalidità civile nella misura del 100% (primo riconoscimento ed eventuali successive revisioni)
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze dell'invalidità e sulle condizioni di salute dell'assicurato⁵
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - esami clinici e/o strumentali
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - verbale completo di accertamento da parte dell'INPS dell'invalidità civile, contenente le informazioni che hanno portato al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
 - se l'invalidità è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Generali Italia si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dall'assicurato a supporto della richiesta di pagamento, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Generali Italia non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento dell'accertamento dello stato di non autosufficienza - a garanzia dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati.

In tali casi, Generali Italia può non procedere al pagamento della prestazione prevista per l'assicurazione complementare "TUTELA AUTONOMIA".

² La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

³ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁴ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

⁵ Vedi nota 4.

Documenti necessari in caso di riscatto:

- certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente
- per il riscatto totale agevolato (Servizio Anticipo) (→art. 27), a seconda dei casi:
 - relazione del medico curante che attesti la condizione di "grave malattia" (in allegato fac simile → allegato 2) e, in caso di grave malattia di un familiare convivente del contraente, certificato di stato di famiglia
 - cessazione dell'attività lavorativa autonoma o dipendente del contraente:
 - per cessazione involontaria: in caso di imprenditore, certificato della camera di commercio per fallimenti o liquidazione coatta amministrativa ; in caso di lavoratore autonomo o dipendente, attestazione di messa in mobilità, o documento certificante lo stato di invalidità riconosciuta nella misura del 100%, o (solo in caso di lavoratore dipendente) certificato di pensionamento, lettera di licenziamento; attestazione della condizione di "Esodato" e l'ammissione ai benefici della "salvaguardia" per i quali è riconosciuta la possibilità di accedere al pensionamento sulla base dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero, rilasciato dall'Ente previdenziale
 - per cessazione volontaria: in caso di lavoratore autonomo, certificato di chiusura della partita IVA, o cancellazione dall'Albo Professionale; in caso di lavoratore dipendente, lettera di licenziamento, lettera di dimissioni, o risoluzione consensuale del contratto di lavoro
 - nei casi in cui non sia possibile produrre la documentazione di cui ai precedenti due punti: autocertificazione sottoscritta dal contraente (autenticata da un Funzionario pubblico), certificante lo stato di inoccupazione
 - attestato di nascita di un figlio del contraente
 - atto notarile di compravendita (con data anteriore di non più di 12 mesi rispetto alla richiesta di riscatto) attestante l'acquisto della prima casa di abitazione
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 19 Piano di versamento dei premi

GENERASVILUPPO MULTIPLAN prevede il versamento di una successione di premi ricorrenti relativi all'assicurazione principale, la cui durata variabile fra 10 e 20 anni è scelta dal contraente, e di una successione di premi relativi alla/e assicurazione/i complementare/i ("TUTELA AUTONOMIA" e/o "TUTELA PROGETTI"), da versare alle stesse scadenze previste per i premi ricorrenti o fino alla data di decesso dell'assicurato, se precede tale scadenza. L'assicurazione complementare "TUTELA AUTONOMIA" prevede il versamento dei relativi premi fino alla data di denuncia.

La prima annualità di premio (→ [Definizioni](#)), anche se frazionata in più rate, è **dovuta per intero**.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento, con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), per i quali farà fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Generali Italia. I versamenti effettuati sono riportati anche nell'estratto conto annuale del periodo di riferimento.

Premi ricorrenti dell'assicurazione principale:

- i premi successivi al primo sono crescenti in base ad una percentuale pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, determinata in base al rapporto, diminuito di una unità, tra l'indice del terzo mese antecedente la scadenza di ciascun premio e quello dello stesso mese dell'anno solare precedente;

Esempio

Per calcolare la percentuale di crescita da applicare al premio del mese di aprile 2020 si considerano l'indice ISTAT del mese di gennaio 2020 (102,7) e l'indice ISTAT del mese di gennaio 2019 (102,2). La crescita del premio, pari a 1,5%, viene così determinata:

$$\frac{102,7}{102,2} - 1 = \frac{102,7 - 102,2}{102,2} = 0,5\%$$

- se da un anno solare al successivo l'indice diminuisce, la percentuale è convenzionalmente posta uguale a zero;
- il contraente può chiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto, in luogo dell'aumento del premio sopra descritto, di mantenere costante l'importo dei premi successivi al primo o di aumentarlo in base a una percentuale prestabilita del premio del primo anno;

- a partire dalla sesta annualità, una sola volta ogni 5 anni e a condizione che i premi siano regolarmente corrisposti, il contraente può richiedere, almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale del contratto, che i successivi premi ricorrenti siano costanti e pari ad un importo minore o maggiore rispetto al premio ricorrente iniziale di una percentuale pari al massimo a:
 - 25% per richieste effettuate dal sesto al decimo anno;
 - 50% per richieste effettuate dall'undicesimo al quindicesimo anno;
 - 100% per richieste effettuate dal sedicesimo al ventesimo anno, con un minimo di 50 euro di premio ricorrente, ferma la possibilità di riduzione del contratto (→ art. 25);
- le annualità di premio sono versate nella rateazione scelta dal contraente alla sottoscrizione del contratto, fermo restando che la rata minima deve essere pari a 75 euro, al netto dei diritti; la rateazione è modificabile nel corso del contratto con richiesta scritta effettuata almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale del contratto a partire dalla quale si desidera il cambio di rateazione. Non sono previste addizionali di frazionamento;
- ad ogni rata di premio ricorrente corrispondono un capitale assicurato iniziale ed eventualmente un numero di quote assicurate.

I premi delle assicurazioni complementari "TUTELA AUTONOMIA" e "TUTELA PROGETTI" sono costanti e non possono essere variati. Tali premi non sono dovuti a partire dalla ricorrenza annuale del contratto successiva o coincidente al raggiungimento dell'età massima prevista per ciascuna assicurazione complementare.

Art. 20 Limiti e mezzi di versamento del premio

Ciascun **premio ricorrente**, incluso anche il premio per la/e copertura/e complementare/i (comprensivo delle relative imposte), rispetta i seguenti limiti:

- importo minimo: 900 euro con rata minima pari a 75 euro
- importo massimo: 10.000 euro (limite per contraente, come somma dei premi su più contratti GENERASVILUPPO MULTIPLAN).

L'eventuale **premio unico iniziale** rispetta i seguenti limiti:

- importo minimo: 500 euro
- importo massimo per il premio unico iniziale, se investito al 100% in gestione separata GESAV: 100.000 euro
- importo massimo: 250.000 euro.

Gli eventuali **premi unici aggiuntivi** rispettano i seguenti limiti:

- importo minimo: 500 euro
- importo massimo: 250.000 euro (valido come limite complessivo di tutti i premi unici versati)

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dei diritti (→ art. 24).

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit); in caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁶;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale⁷ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁸;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

La modalità di versamento dipende dall'importo del premio e dalla rateazione prescelta, essendo in talune combinazioni consentita solo la modalità di versamento SDD (per la quale è prevista una riduzione dei diritti di quietanza → art. 24), come riportato nella seguente tabella:

⁶ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento Ivass 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁷ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁸ Vedi nota 6.

Premio ricorrente annuale	Rateazioni consentite con modalità di versamento SDD	Rateazioni consentite con altre modalità di versamento
da 900,00 euro a 1.799,99 euro	Annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale, mensile	Nessuna
da 1.800,00 euro a 4.999,99 euro		Annuale e semestrale
da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro		Annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale, mensile

Non è possibile pagare i premi in contanti.

I premi delle assicurazioni complementari devono essere versati insieme e con le stesse modalità previste per l'assicurazione principale.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 21 Durata

Assicurazione principale

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Assicurazioni complementari

La durata delle assicurazioni complementari coincide con la durata prescelta dal contraente per il piano di versamento dei premi ricorrenti (da 10 a 20 anni), salva l'estinzione anticipata nei seguenti casi:

- sospensione del versamento dei premi dell'assicurazione principale
- a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente con il raggiungimento di 70 anni e 6 mesi dell'assicurato, per l'assicurazione "Tutela autonomia" e di 75 anni e 6 mesi per l'assicurazione "Tutela progetti".

L'assicurazione "COVID-19" ha durata di 1 anno dalla decorrenza del contratto.

Art. 22 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→ [Definizioni](#)).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Se il versamento è effettuato con addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 23 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia⁹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

⁹ Vedi nota 2.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di:

- imposte
- parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 24 Costi

Costi sul premio dell'assicurazione principale

Diritti di emissione	10 euro	
	5 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)	
Diritti di quietanza	Premi ricorrenti successivi al primo: 3 euro 0,50 euro in caso di modalità di pagamento SDD	
	Premi unici aggiuntivi: 3 euro 0 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)	
Costi percentuali	3,5%	Sui premi ricorrenti, nei primi 5 anni
	3,0%	Sui premi ricorrenti, tra il 6° e il 9° anno
	2,0%	Sui premi ricorrenti, dal 10° anno
	1,0%	Sui premi unici

Costi sui premi delle assicurazioni complementari

Caricamenti	Costo percentuale	18%
-------------	-------------------	-----

Costi di riduzione

Se sono state interamente versate almeno le prime 2 annualità di premio, trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, si applica una percentuale di riduzione sulla parte del contratto a premi ricorrenti, sia al valore in gestione separata (rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede o coincide con la data dell'ultimo premio versato) sia al valore in quote. Tale percentuale è determinata in base alle annualità già versate, come segue:

Annualità intere versate	2	3	4	5	6	da 7
Penale di riduzione	30%	25%	20%	15%	10%	0%

Costi per Riscatto

Non sono previsti costi per il riscatto.

Se il riscatto viene richiesto prima che siano state interamente versate le prime 7 annualità di premio, si applicano i costi di riduzione sopra descritti. In caso di riscatto parziale, la penale di riduzione si applica alla quota parte riscattata.

Costi per il servizio "Cambia fondi"

Switch	
prima operazione	gratuita
ogni successiva operazione	60 euro

Costi sui fondi interni

Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi regolamenti, disponibili in allegato (→ allegati da 5 a 9) e su www.generali.it, e ai rendiconti annuali, disponibili su www.generali.it.

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	1,35 per i premi ricorrenti
	1,50 per i premi unici

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 3,10% ed inferiore 3,20%	0,03
pari o superiore al 3,20% ed inferiore 3,30%	0,06
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.	

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

Art. 25 Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta

Se non sono versate almeno le prime 2 annualità di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, l'assicurazione si estingue e i **premi versati sono acquisiti** da Generali Italia; soltanto nel caso in cui siano stati già versati premi unici (iniziale e/o aggiuntivi) al momento dell'interruzione del piano ricorrente, il contratto resta in vigore esclusivamente per tale parte.

Se sono versate almeno le prime 2 annualità di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, il contratto resta in vigore per la prestazione ridotta.

Il **valore in gestione separata ridotto** è ottenuto applicando una riduzione percentuale (→ art. 24) al capitale assicurato relativo ai premi ricorrenti in vigore alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di scadenza della prima rata di premio non versata, tenuto conto delle eventuali variazioni del capitale assicurato occorse in tale intervallo di tempo.

Il valore in gestione separata ridotto **si rivaluta**, come previsto dalla clausola di rivalutazione (→ art. 5), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Il **valore in quote ridotto** è ottenuto riducendo della medesima percentuale il numero di quote relativo ai premi ricorrenti in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata e moltiplicando il numero ottenuto (relativo a ciascun fondo) per il valore della quota (del fondo stesso) nel giorno di riferimento (→ art. 7).

La **prestazione ridotta in caso di decesso** è pari alla somma di:

- valore in gestione separata ridotto, valutato alla data del decesso
- valore in quote ridotto ottenuto moltiplicando il numero di quote (relativo a ciascun fondo) aumentato dello 0,2% per il valore della quota (del fondo stesso) nel giorno di riferimento (→ art. 7).

L'interruzione del versamento del piano di premi ricorrenti non determina l'applicazione di alcuna percentuale di riduzione al valore del contratto relativo agli eventuali **premi unici** (iniziale e/o aggiuntivi) ma comporta l'impossibilità, per il contraente, di versarne di ulteriori.

In ogni caso di interruzione del piano di versamento dei premi ricorrenti:

- le **coperture complementari** diventano prive di qualsiasi ulteriore effetto
- la **garanzia** sulla gestione separata in caso di decesso (→ art. 3) opera, ma il capitale assicurato è ridotto delle eventuali penali di riduzione (→ art. 24).

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli ha inviato avvisi di scadenza né ha provveduto all'incasso a domicilio, anche se ciò è avvenuto per i premi precedenti.

Art. 26 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

Se il versamento dei premi è interrotto, il contratto **può essere riattivato entro un anno** dalla scadenza della prima rata non versata; tuttavia, trascorsi 6 mesi, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, salve le esclusioni di cui all'art. 16.

La riattivazione è:

- possibile solo dopo che i premi arretrati sono stati versati, aumentati per la parte da investire in gestione separata degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione
- non consentita se successivamente all'interruzione del piano di versamento dei premi sono stati effettuati riscatti parziali e "Cambia fondi".

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di riattivazione stessa e non può essere inferiore al tasso legale di interesse applicabile alla data di riattivazione.

Gli interessi di riattivazione non si applicano alla parte di premio destinata all'investimento in quote.

La riattivazione ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in gestione separata, il numero di quote e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta.

Art. 27 Riscatto dell'assicurazione principale

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia¹⁰ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- sono state versate almeno 2 annualità per i premi ricorrenti.

È possibile riscattare gli eventuali premi unici (iniziale e/o aggiuntivi) dopo un anno dalla decorrenza del contratto e senza applicazione dei costi di riduzione.

Riscatto totale

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art.4) alla data di richiesta, maggiorato del bonus se il piano di versamento dei premi è stato completato.

Se il riscatto è chiesto prima che siano state interamente versate le prime 7 annualità di premio e il piano di versamento dei premi non era già stato in precedenza interrotto, il riscatto comporta l'applicazione dei costi di riduzione (→ art. 24).

Riscatto totale agevolato (Servizio Anticipo)

All'importo di riscatto totale effettuato prima che siano state interamente versate le prime 7 annualità di premio, non sono applicate le penali di riduzione, se il contraente comprova, mediante apposita documentazione (→ art. 18), il verificarsi di uno dei seguenti eventi dopo l'entrata in vigore del contratto e comunque non più di 12 mesi prima della richiesta di riscatto:

- grave malattia del contraente o di un suo familiare convivente o dell'assicurato
- cessazione dell'attività lavorativa autonoma o dipendente del contraente
- nascita di un figlio del contraente
- acquisto della prima casa da parte del contraente.

Per "grave malattia" si intende:

- cancro, inclusi tumori che presentano le caratteristiche del carcinoma in situ o che sono istologicamente descritti come premaligni o non-invasivi, tumori della pelle senza metastasi
- chirurgia dell'aorta
- chirurgia delle valvole cardiache
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico
- ictus
- sindrome coronarica acuta
- insufficienza renale
- trapianto di cuore, polmone, fegato, rene, pancreas, piccolo intestino (duodeno, digiuno, ileo), causato da disfunzionalità totale e irreversibile dell'organo; trapianto di midollo osseo.

¹⁰ V. nota 2.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

Il contraente indica quale quota parte del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale; le eventuali penali di riduzione si applicano alla quota parte riscattata.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che rimane dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a 2.000 euro.

E' possibile riscattare parzialmente anche il valore in gestione separata e il valore in quote relativi ai premi ricorrenti, ma solo se l'importo richiesto eccede le disponibilità derivanti dagli eventuali versamenti a premio unico e solo se il contraente è al corrente con il piano di versamento dei premi ricorrenti.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e della garanzia ad essa collegata.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 5).

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 28 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro.

Se il contraente sceglie la gestione separata GEVAL/\$, la prestazione contrattuale è espressa in valuta dollaro USA e il pagamento avviene convertendo il valore in euro¹¹.

Versamenti del contraente

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, il primo premio versato dal contraente è convertito da valuta euro a valuta dollaro USA applicando l'ultima quotazione del cambio euro/dollaro USA che precede la data di emissione del contratto indicata in polizza, oppure la data del versamento del premio se questo è effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Per i premi successivi al primo la conversione avviene applicando la prima quotazione del mese precedente quello della data di scadenza del versamento del premio stesso.

In caso di riattivazione i versamenti di premio arretrati, aumentati dei relativi interessi, sono convertiti applicando l'ultima quotazione che precede la data di riattivazione.

Pagamenti di Generali Italia

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, i pagamenti di Generali Italia sono effettuati convertendo il valore della somma da pagare da valuta dollaro USA a valuta euro come segue:

Pagamenti	Quotazione del cambio dollaro USA/euro
prestazione a scadenza	ultima quotazione che precede il giorno della scadenza
prestazione in caso di decesso	ultima quotazione che precede il giorno del decesso
riscatto	ultima quotazione che precede il giorno della richiesta di riscatto
recesso	ultima quotazione che precede il giorno della comunicazione di recesso

Art. 29 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario per il caso di decesso dell'assicurato; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia¹² o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento scadenza o decesso, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

¹¹ La quotazione in euro della valuta contrattuale dollaro USA è quella ufficiale rilevata secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Centrali e divulgate dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 4 c. 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.Lgs. 213/1998.

¹² V. nota 2.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹³.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Per l'**assicurazione complementare** "Tutela autonomia" il **beneficiario è l'assicurato**.

Art. 30 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, a condizione che sia prodotto il certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 31 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁴ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 32 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 33 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁵.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 34 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹³ Art. 1920 del Codice civile.

¹⁴ Art. 1923 del Codice Civile.

¹⁵ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

ALLEGATI

Allegato 1 – Tabella A – Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Farsi il bagno		
1° grado	L'assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	Punteggio 10

Vestirsi e svestirsi		
1° grado	L'assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	Punteggio 10

Igiene del corpo		
1° grado	L'assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 10

Mobilità		
1° grado	L'assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi.	Punteggio 10

Continenza		
1° grado	L'assicurato è completamente continente.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia.	Punteggio 10

Bere e mangiare

1° grado	L'assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: <ul style="list-style-type: none">- sminuzzare/tagliare il cibo- sbucciare la frutta- aprire un contenitore/una scatola- versare bevande nel bicchiere.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.	Punteggio 10

Parte a cura del Cliente

La preghiamo di compilare in maniera leggibile.

Cognome e Nome della persona colpita (Cliente o familiare convivente):	
Data di nascita della persona colpita:	
Luogo di nascita della persona colpita:	
Polizza Vita n.	

Parte a cura del medico:

Indicare se il paziente soffre di una o più fra le seguenti patologie o ha subito uno dei seguenti interventi. In caso di risposta affermativa indicare anche la data di ultima manifestazione della malattia o di esecuzione dell'intervento.

La preghiamo di fornire risposta a tutte le 8 domande barrando le caselle.

	SI	NO	DATA
1. Cancro, compresi tumori che presentano le caratteristiche del carcinoma in situ o che sono istologicamente descritti come premaligni o non-invasivi; tumori della pelle senza metastasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___/___/___
2. Interventi chirurgici sull'aorta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___/___/___
3. Interventi chirurgici sulle valvole cardiache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___/___/___
4. Chirurgia di by-pass aorto-coronarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___/___/___
5. Ictus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___/___/___
6. Sindrome coronarica acuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___/___/___
7. Insufficienza renale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___/___/___
8. Trapianto di cuore, polmone, fegato, rene, pancreas, piccolo intestino (duodeno, digiuno, ileo), causato da disfunzionalità totale e irreversibile dell'organo. Trapianto di midollo osseo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	___/___/___

Luogo e data _____, _____

Il Medico Curante (firma e timbro) _____

(domicilio) _____

Allegato 3 – Regolamento della gestione separata GESAV

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GESAV (la gestione separata). Tale regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
9. Il tasso medio di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 4 - Regolamento della gestione separata GEVAL/\$

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GEVAL/\$ (la gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in dollari.
3. La gestione separata è riservata a contratti con prestazioni espresse in dollari; qualora su tali contratti i premi e le liquidazioni siano corrisposti in euro (o altra valuta contrattuale), l'effetto economico derivante dal cambio è a carico del contraente.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La società, nella gestione del portafoglio espresso in dollari, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

Il dollaro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. È possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, che viene sempre effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 5 – Regolamento del fondo interno Generali Tutela del Clima

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate verso aziende che contribuiscono alla Tutela del Clima.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato anche da investimenti in aziende che contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento a livello globale, all'incremento della produzione di energia rinnovabile e alla gestione e tutela dell'ambiente.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno in oggetto rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- Imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 6 – Regolamento del fondo interno Generali Pari Opportunità

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate al rispetto delle Pari Opportunità e alla tutela dell'Equità.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato anche da investimenti in aziende attente al rispetto delle Pari Opportunità, compresa la promozione dell'uguaglianza di genere, delle minoranze e la crescita professionale equa. Il Fondo può investire inoltre in aziende con solide politiche anti-corruzione, che favoriscono un ambiente di lavoro positivo e un elevato livello di soddisfazione dei propri dipendenti.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno in oggetto rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a

fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 7 – Regolamento del fondo interno Generali Consumo Responsabile

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate al Consumo Responsabile.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato anche da investimenti in aziende orientate allo sviluppo di un'economia che rispetta le risorse, tutela l'ambiente acquatico e la superficie terrestre. Il Fondo può investire inoltre in aziende che mirano alla riduzione degli sprechi, che commercializzano prodotti realizzati con materiale riciclato e adottano solide politiche di gestione dei rifiuti.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- Imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;

- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 8 – Regolamento del fondo interno Generali Crescita Sostenibile

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate al Consumo Responsabile.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato da investimenti in aziende che operano anche nel campo delle infrastrutture economiche, sociali ed ambientali volte a migliorare la qualità della vita nelle città. Il Fondo può investire inoltre in imprese che applicano solide politiche di rispetto della forza lavoro e che adottano soluzioni volte alla riduzione dell'inquinamento. In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno in oggetto rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- Imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;

- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate alla Salute e al Benessere.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato da investimenti in aziende che operano anche nel campo della Salute e del Benessere, dell'alimentazione naturale e biologica. Il Fondo può investire inoltre in aziende che producono beni e servizi che favoriscono uno stile di vita attivo e sano e che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno in oggetto rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- Imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Sommario

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Assicurazione principale.....	4
Art. 2 Premi e loro investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia.....	5
Art. 4 Valore del contratto	6
Art. 5 Clausola di rivalutazione.....	6
Art. 6 Calcolo del numero di quote di fondi interni	7
Art. 7 Giorno di riferimento	7
Servizi connessi all'assicurazione principale.....	8
Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni	8
Art. 9 Servizio "Cambia fondi" (switch).....	8
Art. 10 Servizio "Stop e riparto" (salto rata)	8
Assicurazioni complementari	9
Art. 11 Assicurazioni complementari e norme comuni.....	9
Art. 12 Assicurazione complementare per decesso da COVID-19.....	9
Art. 13 Assicurazione complementare "TUTELA AUTONOMIA"	9
Art. 14 Assicurazione complementare "TUTELA PROGETTI" (caso morte accidentale - A.C.M.A.)	10
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	11
Art. 15 Persone non assicurabili	11
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?.....	11
Art. 16 Esclusioni e limitazioni.....	11
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	12
Art. 17 Dichiarazioni	12
Art. 18 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	13
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	14
Art. 19 Piano di versamento dei premi.....	14
Art. 20 Limiti e mezzi di versamento del premio	15
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	16
Art. 21 Durata	16
Art. 22 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	16
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	16
Art. 23 Recesso.....	16
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	17
Art. 24 Costi.....	17
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	18
Art. 25 Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta	18
Art. 26 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione.....	19
Art. 27 Riscatto dell'assicurazione principale.....	19
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	20
Art. 28 Valuta contrattuale.....	20
Art. 29 Beneficiario	20
Art. 30 Cessione, pegno e vincolo	21
Art. 31 Non pignorabilità e non sequestrabilità	21

Art. 32 Rinvio alle norme di legge	21
Art. 33 Foro competente	21
Art. 34 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	21
ALLEGATI	22
Allegato 1 – Tabella A – Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza	22
Allegato 2 – Certificato medico “Grave malattia” per riscatto totale agevolato (Servizio Anticipo)	24
Allegato 3 – Regolamento della gestione separata GESAV	25
Allegato 4 - Regolamento della gestione separata GEVAL/\$	26
Allegato 5 – Regolamento del fondo interno Generali Tutela del Clima	28
Allegato 6 – Regolamento del fondo interno Generali Pari Opportunità	30
Allegato 7 – Regolamento del fondo interno Generali Consumo Responsabile	32
Allegato 8 – Regolamento del fondo interno Generali Crescita Sostenibile	34
Allegato 9 – Regolamento del fondo interno Generali Salute e Benessere	37

